

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### **Remissione in bonis per i crediti energia 2022 e modello Redditi**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nell'arco del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d'imposta volti ad attenuare i rincari dei prezzi dell'energia e del gas. I **beneficiari dei crediti in argomento** avrebbero dovuto trasmettere all'Agenzia delle entrate, **entro il 16.3.2023**, un'apposita comunicazione per **segnalare l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022**, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione omessa può comunque esser sanata. Con la [risoluzione n. 27/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha confermato che l'adempimento in rassegna **non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati**; pertanto, la sua omissione **non ne inficia l'esistenza**, ma ne **inibisce l'utilizzo in compensazione** (salvo il caso in cui la compensazione **sia già stata effettuata entro il 16.3.2023**).

In altri termini, la comunicazione è un **adempimento di natura "formale"** e **l'eventuale omissione può esser sanata avvalendosi della remissione in bonis**, disciplinata dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#). In linea generale, quindi, è possibile avvalersi dell'istituto della **remissione in bonis** purché il contribuente:

- abbia i **requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento**;
- **effettui la comunicazione** richiesta **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**;
- versi **contestualmente l'importo della sanzione minima, pari a 250 euro**, stabilita dall'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), secondo le modalità stabilite dall'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), **esclusa la compensazione ivi prevista**.

Considerando che i periodi oggetto di comunicazione (**III trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno**) **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30.9.2023**, consegue che la remissione *in bonis*, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, **non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine** (i.e., ad ora, il **30.9.2023**) e comunque va **eseguita prima dell'utilizzo in compensazione del credito**.

Non occorre, invece, avvalersi della remissione in bonis, se la **fattura di conguaglio - utile a documentare i costi sostenuti** nel periodo di riferimento (III e IV trimestre 2022) - è trasmessa alla società beneficiaria **dopo il termine previsto per l'invio** (16.3.2023). In tal caso, è

sufficiente presentare la comunicazione omessa senza versare la sanzione di 250 euro, utilizzando il credito in compensazione entro il 30.9.2023 ([risposta interpello n. 429/2023](#)).

I crediti in questione devono, inoltre, essere **esposti in dichiarazione dei redditi**. In particolare, nel **quadro RU** è stata prevista l'indicazione puntuale degli **importi maturati nel corso dell'anno 2022**. Nella tabella che segue si riepilogano i periodi rientranti nella remissione in bonis con il relativo codice credito.

Periodo di riferimento	Codice tributo	Codice credito
Imprese energivore – terzo trimestre 2022	6968	<b>P3</b>
Imprese gasivore – terzo trimestre 2022	6969	<b>P4</b>
Imprese non energivore – terzo trimestre 2022	6970	<b>P5</b>
Imprese non gasivore – terzo trimestre 2022	6971	<b>P6</b>
Imprese energivore – ottobre e novembre 2022	6983	<b>Q2</b>
Imprese gasivore – ottobre e novembre 2022	6984	<b>Q3</b>
Imprese non energivore – ottobre e novembre 2022	6985	<b>Q4</b>
Imprese non gasivore – ottobre e novembre 2022	6986	<b>Q5</b>
Imprese energivore – dicembre 2022	6993	<b>Q8</b>
Imprese gasivore – dicembre 2022	6994	<b>Q9</b>
Imprese non energivore – dicembre 2022	6995	<b>R1</b>
Imprese non gasivore – dicembre 2022	6996	<b>R2</b>

Così, ad esempio, con il codice credito “**P5**”, occorre indicare il credito d’imposta previsto dall’[articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022](#), riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto Mise 21.12.2017, pari al **15 % della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica**, effettivamente utilizzata nel **terzo trimestre dell’anno 2022**, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 %** del corrispondente prezzo medio riferito al **medesimo trimestre dell’anno 2019**.

Il credito d’imposta è **utilizzabile in compensazione**, ai sensi dell’[articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro la data del 30.9.2023](#), e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta **può essere ceduto** nel rispetto delle condizioni previste, secondo le modalità definite dal [Provvedimento Ade 6.10.2022](#).

Nella sezione RU della dichiarazione dei redditi possono essere compilati i **righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12**. Il rigo RU9, colonna 1, deve essere compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Esemplicando, l'impresa Platinum srl (non energivora) ha maturato un credito per il **consumo di energia del terzo trimestre 2022 pari a 20.000 euro**, ma **non ha effettuato la comunicazione nei termini** previsti. Per utilizzare il credito in compensazione nel mese di settembre, l'impresa dovrà:

- avvalersi **dell'istituto della remissione in bonis**;
  - trasmettere la **comunicazione del credito spettante**;
  - **versare**, contestualmente, **la relativa sanzione di 250 euro**.

Il quadro RU del modello Redditi SC 2023 dovrà essere compilato come segue.

 <b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> <b>2023</b> 	<b>PERIODO D'IMPOSTA 2022</b>
<b>CODICE FISCALE</b>	
	
<b>REDDITI</b> <b>QUADRO RU</b> <b>Crediti di imposta concessi a favore</b> <b>delle imprese</b>	
<b>Mod. N.</b> 	